

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa agricola a mutualità prevalente denominata

"API - SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA".

La società ha sede nel Comune di Sondrio (SO).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, potrà inoltre, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa alle migliori condizioni possibili, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, il Consiglio di Amministrazione deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le norme operative e gestionali inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci, alla vita organizzativa della cooperativa, ai servizi offerti dalla cooperativa, al collocamento sul mercato dei prodotti derivanti dagli eventuali conferimenti.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dall'articolo 2521 quinto comma codice civile .

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità e si propone di tutelare e di curare il coordinamento degli interessi degli Apicoltori della Provincia di Sondrio, del territorio lombardo e territori limitrofi, seguendo gli indirizzi dell'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio, nel rispetto delle direttive programmatiche degli Enti Locali Regionali, Nazionali e della Comunità Europea in vista dei più generali interessi del settore agricolo e del suo sviluppo.

La società ha per oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'articolo 2135 codice civile, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare le seguenti attività:

- l'acquisto e la fornitura anche per conto ed a favore dei propri soci, in misura prevalente, di api regine, sciami e nuclei, nonché materiali, strumenti, alimenti e qualsiasi altro bene e/o servizio ritenuti necessari all'allevamento delle api e all'apicoltura in generale;
- la produzione e la vendita, anche per conto dei soci, di tutti i prodotti derivanti dall'apicoltura stessa;
- la cura e la gestione diretta o per conto dei soci, anche per il tramite di terzi, della raccolta, trasformazione e collocazione sul mercato dei prodotti dei soci stessi;
- attività connesse alle precedenti.

Si considerano "connesse" alle precedenti:

- le attività, svolte a favore dei soci, di assistenza organizzativa e tecnica, riguardante nuove tecnologie, nuove modalità gestionali della produzione e di difesa sanitaria degli allevamenti apistici, ed in genere ogni informazione di aggiornamento riguardante l'ammodernamento e rinnovamento

dell'apicoltura produttiva;

- le attività, svolte dalla stessa cooperativa agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo della cooperativa e dei fondi dei soci; rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Per il raggiungimento degli obiettivi statutari, la Cooperativa si propone di promuovere ed eventualmente organizzare corsi didattici, congressi, convegni, riunioni, concorsi, mostre e fiere per la valorizzazione delle produzioni apistiche e ogni altra iniziativa atta a diffondere la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura produttiva della Provincia di Sondrio.

Per il raggiungimento dei fini sopra descritti la società potrà aderire ad Associazioni, Enti ed Organismi mutualistici, a livello locale, Nazionale ed Europeo, aventi scopi affini ai propri.

Per l'espletamento dei propri compiti la società potrà compiere qualunque operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (non nei confronti del pubblico); gestire in proprio o tramite terzi, punti di vendita e centri di raccolta.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero tutti gli apicoltori della Regione Lombardia e territori limitrofi purché regolarmente iscritti nel libro dei soci delle associazioni produttori apistici.

Possono altresì aderire alla Cooperativa, Enti ed Organismi mutualistici che perseguono i suoi stessi fini.

In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono in concorrenza all'impresa esercitata dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26 del presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento delle quote sociali.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11 del presente Statuto.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 48 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti il Tribunale.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso volontario è ammesso solo trascorsi 2 (due) anni dalla data di ammissione, intendendo con quest'ultimo termine la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha accettato l'ammissione del socio o la cessione della quota.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con

lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione che deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e la Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre (3) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o inerenti al rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma codice civile.

L'esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 48 e seguenti del presente Statuto.

Per i rapporti mutualistici l'esclusione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data della comunicazione.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto dell'esclusione dall'annotazione della stessa sul libro dei soci.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 27 quarto comma 4 lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies terzo comma codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi o legatari del socio deceduto possono designare di comune accordo uno di loro che subentri nella partecipazione del socio defunto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne

accerta i requisiti stabiliti per l'ammissione.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà accantonato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 15 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente titolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi, nei limiti di cui all'articolo 2526 quarto comma codice civile.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'Assemblea, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

E' fatto divieto remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 16 (Conferimento e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero) ciascuna.

La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 17 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti a cui spetta il diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il

numero di voti da essi portato.

Le quote dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione dei titoli, fermi restando tuttavia i vincoli previsti dall'articolo 2514 primo comma lettera b) codice civile.

I possessori di strumenti finanziari cui spetta il diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le quote dei possessori di strumenti finanziari possono essere trasferite esclusivamente con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione medesimo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

In caso di mancata approvazione nel termine suindicato, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero) ciascuna.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente con approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Cooperativa ed agli altri soci della medesima.

La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancata approvazione nel termine suindicato, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicare altro soggetto gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo articolo 27;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci finanziatori e sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 26 (Conferimenti e Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma codice civile, da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

Non si applicano le norme del presente articolo quando la Cooperativa, nel rispetto dei criteri e nelle modalità stabilite da apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle vendite.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della predetta legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote proprie cedute dai soci sovventori;
- f) a riserva straordinaria.

La Cooperativa non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto alla Cooperativa distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti previsti dalla legge;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 codice civile, dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento anticipato della società e la nomina o la revoca dei liquidatori.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo articolo 29.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 30.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti e contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque (5) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica certificata.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dal precedente articolo 23 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 28 e in tutti gli

altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera, comunicazione via fax o altro mezzo, compresa la consegna mano, idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "IL GIORNO", nelle pagine locali della Provincia di Sondrio, oppure sul quotidiano "LA PROVINCIA di Sondrio", oppure su entrambi; la convocazione deve essere pubblicata almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364 secondo comma codice civile, entro centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 28 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Art. 32 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali, quando non avvengono con le modalità di cui al precedente articolo 29, saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 33 (Voto)

Nelle decisioni dei soci hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il secondo comma del precedente articolo 23.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore.

Ciascun socio può rappresentare un solo socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto

della maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre e sette membri, comunque sempre in numero dispari; uno dei consiglieri sarà nominato su indicazione dell'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio.

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina tutti i consiglieri, compreso quello indicato dall'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio, e ne determina di volta in volta il numero.

L'indicazione del consigliere da parte dell'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio sarà ritenuta valida solo se presentata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante pro tempore dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea non provveda a nominare la persona indicata dall'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio, questa provvederà alla nomina di un altro consigliere che rimarrà in carica sino alla prima assemblea successiva, assemblea che potrà essere convocata ad hoc dal Consiglio di Amministrazione: in tale assemblea verrà valutata, al fine della nomina del Consigliere, l'eventuale nuova indicazione da parte dell'Associazione.

Nel caso in cui non vi sia alcuna nuova indicazione, l'amministratore nominato nella precedente assemblea si intenderà gradito all'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio e rimarrà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui anche la nuova persona indicata non sia gradita all'Assemblea e quindi non venga nominata consigliere, la persona nominata nella precedente assemblea resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se, nel corso del mandato, la persona indicata dall'Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio e nominata consigliere, non sia più gradita all'Associazione stessa, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere designato.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla convocazione dell'assemblea solo se la comunicazione dell'Associazione è presentata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante pro tempore dell'Associazione.

Si applicano per analogia i precedenti due paragrafi in merito alla mancata nomina della persona indicata.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri sono rieleggibili e non vi è limite al numero dei mandati.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Ogni consigliere deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 2386 codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque consiglieri nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; i consiglieri così nominati scadono assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i consiglieri, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri ai quali sono affidati compiti specifici.

L'Assemblea può anche riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione un trattamento di fine mandato.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 41 (Organo di controllo)

Nei casi di obbligatorietà per legge, la Cooperativa deve nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.

La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione

iscritti nell'apposito registro;

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e/o revisione legale dei conti.

Eventuali modifiche di legge riguardanti l'Organo di Controllo devono intendersi recepite automaticamente nel presente statuto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- al rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 27 lettera c), e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

TITOLO X

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 46 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci e delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra amministratori, liquidatori o Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da

parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di consigliere, amministratore, sindaco, revisore o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

E' condizione di procedibilità per l'arbitrato di cui al presente articolo avere preventivamente esperito il tentativo di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/03 presso l'Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio.

Art. 47 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti codice procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è notificata via PEC alla Cooperativa, fermo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 35 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 48 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno delle sua leale collaborazione all'attività sociale.

F.to Cristian Moretti

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso atto e dei relativi allegati "A" e "B" conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Imposta di bollo assolta in entrata tramite la Camera di Commercio di Sondrio - Autorizzazione numero 14806/89 del 05.01.1990 estesa con nota 3989/01 del 2.02.2001.